

**Regolamento degli studi aggiuntivo  
della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano  
relativo alla formazione di massaggiatore medicale**

del 29 novembre 2022

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visto:

- il regolamento per l'esame federale di professione di massaggiatrice medicale/massaggiatore medicale, approvato il 12 agosto 2019 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

decreta:

Capitolo primo

**Disposizioni generali**

**Art. 1 Formazione**

<sup>1</sup>Il programma d'insegnamento teorico e pratico per la preparazione all'esame federale di professione di massaggiatrice medicale/massaggiatore medicale è conforme alle norme approvate dalla SEFRI.

<sup>2</sup>La formazione è organizzata in un sistema modulare sull'arco di due anni; ogni anno di formazione comprende una parte di formazione teorica e una di formazione pratica.

<sup>3</sup>Al termine della formazione, superati tutti gli esami, l'allievo ottiene la convalida dei moduli necessari per l'accesso all'esame federale di professione.

**Art. 2 Titoli di studio**

<sup>1</sup>Al termine della formazione l'allievo ottiene un attestato di convalida dei moduli richiesto per l'accesso all'esame federale di professione di massaggiatore medicale.

<sup>2</sup>Superato l'esame federale di professione l'allievo ottiene l'attestato federale di massaggiatrice medicale/massaggiatore medicale.

**Art. 3 Frequenza e sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup>La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

<sup>2</sup>In caso di malattia o infortunio gli allievi avvertono immediatamente sia la scuola che il posto di stage. Nel caso in cui l'assenza avvenga durante un periodo di pratica, il certificato medico deve essere inoltrato dopo tre giorni.

**Art. 4 Controlli della salute**

<sup>1</sup>L'allievo deve sottoporsi alla visita medica all'inizio della formazione.

<sup>2</sup>Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla scuola secondo le indicazioni legislative cantonali e federali previste per il personale sanitario.

<sup>3</sup>La cartella sanitaria dell'allievo rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli. Casi particolari saranno esaminati dal medico cantonale.

<sup>4</sup>La direzione scolastica può chiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

## **Art. 5 Tasse scolastiche e spese di formazione**

<sup>1</sup>Le spese per il materiale scolastico d'uso personale, il vitto, l'alloggio e le trasferte sono a carico degli allievi.

<sup>2</sup>Durante la formazione sono riscosse le tasse scolastiche, che vengono calcolate sulla base della copertura dei costi del corso; esse non sono rimborsabili in caso di rinuncia alla formazione.

<sup>3</sup>All'inizio di ogni anno scolastico viene richiesto agli allievi il versamento di un contributo destinato alla copertura delle spese per il materiale scolastico.

Capitolo secondo

## **Ammissione**

### **Art. 6 Condizioni di ammissione**

Per potersi iscrivere alla formazione si deve disporre di un attestato federale di capacità (AFC) conseguito al termine di una formazione della durata di almeno 3 anni o di un titolo considerato equivalente.

### **Art. 7 Procedura**

<sup>1</sup>Le candidature devono essere presentate tramite la compilazione dell'apposito formulario reperibile sul sito web della scuola, allegando tutta la documentazione richiesta.

<sup>2</sup>L'ammissione è decisa dalla direzione. Per la valutazione delle candidature la direzione può avvalersi della consulenza di esperti.

### **Art. 8 Esami di graduatoria**

Il numero dei posti di formazione a disposizione è limitato. Qualora il numero dei candidati dovesse superare il numero dei posti a disposizione, verranno ammessi i candidati definiti in base ai risultati della graduatoria risultante dall'esame attitudinale.

Capitolo terzo

## **Programmi d'insegnamento**

### **Art. 9 Struttura della formazione**

<sup>1</sup>La formazione dura due anni e comprende i seguenti due campi:

- a) Campo di formazione scolastico: la formazione scolastica è organizzata in moduli ed è orientata all'acquisizione delle competenze professionali secondo le direttive del Regolamento d'esame dell'OdA MM; il percorso formativo si basa sulle situazioni esemplari rilevate nei contesti professionali;
- b) Campo di formazione della pratica professionale: il campo di apprendimento pratico professionalizzante permette agli allievi di consolidare e ampliare le conoscenze e le competenze acquisite a scuola. Durante la formazione pratica si sostengono e incentivano la socializzazione professionale e lo sviluppo della personalità.

<sup>2</sup>I moduli previsti dalla formazione sono i seguenti:

<b>Codice</b>	<b>Titoli</b>	<b>Contenuti</b>
1.A	Il corpo umano	Anatomia apparato locomotore
		Anatomia e fisiologia
		Neuroanatomia
1.B	Patologia	Reumatologica e geriatrica
		Farmacologia
		Pronto soccorso
		Igiene
		Apparato locomotore (ortopedica e traumatologica)
		Patologia generale
1.C	Massaggio classico	Massaggio classico
		Anatomia palpatoria
1.D	Basi del movimento	Cinesiologia e trasferimenti
1.E	Riflessologia	Riflessologia del piede
		Massaggio tessuto connettivo
1.F	Linfodrenaggio	Linfodrenaggio
1.G	Comunicazione	Psicologia
		Etica e legislazione
		Anamnesi
1.H	Terapie fisiche	Fisica
		Balneoterapia
		Elettroterapia
2.E	Riflessologia 2	Trigger points
		Riflessologia del piede
		Massaggio tessuto connettivo
2.F	Linfodrenaggio 2	Linfodrenaggio
2.G	Neurologia, psichiatria e psicosomatica	Gestione situazioni conflittuali
		Psicopatologia
2.H	Terapie fisiche 2	Balneoterapia
		Elettroterapia
2.K	Tecniche	Bendaggi
		Massaggio sportivo
		Massaggio terapeutico
		Anatomia palpatoria

Capitolo quarto

### **Valutazioni, promozioni**

#### **Art. 10 Valutazioni**

<sup>1</sup>Il sistema di valutazione si compone, sull'arco di tutta la formazione, di valutazioni formative e di valutazioni sommative.

<sup>2</sup>La valutazione formativa permette all'allievo di comprendere la sua situazione e all'insegnante di elaborare una diagnosi pedagogica in base alla quale adattare i propri interventi in modo da permettere all'allievo di superare gli ostacoli futuri. La valutazione

formativa comprende un'autovalutazione dell'allievo e una valutazione da parte del docente e/o della persona di riferimento per la formazione pratica.

<sup>3</sup>La valutazione sommativa permette di valutare il raggiungimento delle competenze previste dalla formazione, sancisce il passaggio da un anno di formazione all'altro e di conseguenza la convalida dei moduli previsti dal regolamento federale d'esame di professione.

### Art. 11 Principi di valutazione

<sup>1</sup>Durante la formazione l'allievo deve sostenere esami orali, scritti e pratici che attestano il raggiungimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze attese. Inoltre l'allievo deve raggiungere le competenze pratiche stabilite per il rispettivo periodo di pratica.

<sup>2</sup>Di regola gli esami sono tenuti dal docente della materia esaminata e da un co-esaminatore.

<sup>3</sup>Le date e le modalità degli esami vengono fissate dalla direzione.

<sup>4</sup>Per le valutazioni sommative vige la seguente tabella di conversione.

Nota	Valutazione	Definizione	Qualificazione della pratica
6	A	Ottimo	Prestazione eccezionale (con solo errori minimi)
5.5	B	Molto buono	Prestazione molto buona (con alcuni errori non significativi)
5	C	Buono	Prestazione buona (con pochi errori)
4.5	D	Discreto	Prestazione discreta (nella media malgrado alcuni errori significativi)
4	E	Sufficiente	Prestazione sufficiente (soddisfa solo i criteri minimi)
3.5	FX	Leggermente Insufficiente (è richiesto un complemento di lavoro per raggiungere gli obiettivi richiesti)	Prestazione leggermente insufficiente (non soddisfa i requisiti minimi)
< 3.5	F	Insufficiente (è richiesto un considerevole lavoro per raggiungere gli obiettivi richiesti)	Prestazione insufficiente (non soddisfa i requisiti minimi con gravi e/o numerosi errori)

<sup>5</sup>Le valutazioni da 6 a 4 certificano il superamento delle prove e la convalida dei moduli. Le note medie vengono arrotondate per eccesso al primo decimale.

### Art. 12 Condizioni per la promozione

<sup>1</sup>Il passaggio al 2° anno di formazione è subordinato al superamento delle valutazioni indicate nella tabella seguente.

Scuola	Conoscenze	Anatomia/fisiologia	Media delle valutazioni	1 nota
		Farmacologia e igiene	1 esame scritto	1 nota
		Patologia	1 esame scritto	1 nota
		Materie pratiche	1 esame scritto	1 nota
	Abilità	Massaggio classico	1 caso pratico/orale	1 nota

		Riflessologia plantare Linfodrenaggio Elettroterapia Massaggio del tessuto connettivo Anatomia palpatoria ed esame fisico	6 stazioni OSCE <sup>1</sup>	6 note, di cui al massimo due insufficienti
Stage		Caso clinico	1 caso	1 nota

<sup>2</sup>L'ottenimento della convalida dei moduli previsti da OdA MM per l'accesso all'esame federale di professione di massaggiatrice medica/massaggiatore medico sono subordinati al superamento delle valutazioni previste nel secondo anno e indicate nella tabella seguente.

Scuola	Conoscenze	Materie pratiche e patologia	1 esame scritto	1 nota
	Abilità	Massaggio terapeutico/sportivo	1 caso pratico/orale	1 nota
		Riflessologia plantare Linfodrenaggio Balneologia Elettroterapia Massaggio del tessuto connettivo	5 stazioni OSCE pratico/orale	1 nota (media delle 5 note, di cui al massimo due insufficienti)
	Competenze	Caso clinico	1 caso (simulato) orale	1 nota
		Pronto soccorso	Esame	Certificato BLS/AED
Stage		Casi clinici	3 casi (reali)	1 nota

### Art. 13 Ripetizioni

<sup>1</sup>In caso di non superamento di una prova, l'esame può essere ripetuto una sola volta entro la fine dell'anno scolastico in corso; un secondo risultato insufficiente preclude la promozione.

<sup>2</sup>Sono consentite contemporaneamente al massimo tre valutazioni insufficienti, nel caso di più di tre valutazioni insufficienti l'anno è considerato non superato.

<sup>3</sup>Nel caso in cui la valutazione delle competenze fatta nello stage risulti insufficiente, verrà deciso, di comune accordo con l'allievo, un complemento di formazione pratica prima della ripetizione dell'esame.

<sup>4</sup>L'allievo non promosso può ripetere l'anno una sola volta; complessivamente la formazione non può durare più di quattro anni.

<sup>1</sup> Objective structured clinical examination.

Capitolo sesto

## **Contestazioni e disposizioni finali**

### **Art. 14 Contestazioni**

<sup>1</sup>Contro le decisioni della direzione in materia d'ammissione, promozione o sanzione disciplinare è data facoltà di reclamo entro 10 giorni alla direzione della scuola.

<sup>2</sup>Contro le decisioni di quest'ultima è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le cause amministrative.

### **Art. 15 Sospensione/interruzione degli studi**

<sup>1</sup>A chi sospende o interrompe la formazione, la scuola, su richiesta, rilascia il relativo attestato di frequenza con l'indicazione delle convalide effettuate.

<sup>2</sup>Ai fini di una eventuale ripresa della formazione possono essere considerati solo i moduli convalidati durante i precedenti tre anni.

### **Art. 16 Entrata in vigore e pubblicazione**

<sup>1</sup>Questo regolamento degli studi aggiuntivo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e non si applica ai corsi già iniziati negli anni scolastici precedenti.

<sup>2</sup>Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 29 novembre 2022

Per il Dipartimento dell'educazione,  
della cultura e dello sport  
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli  
Il Direttore della Divisione della formazione  
professionale: P. Colombo